

UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA
Via La San Felice, 36
74015 MARTINA FRANCA

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI, PRESSO LA SEDE LEGALE DELL'UNIVERSITA', IN DATA 15 MARZO 2022, ALLE ORE 17,00, PER INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA, GIA' APPROVATO IN DATA 12.10.2020, AI FINI DELL'ADEGUAMENTO DELLO STESSO ALLE NORME DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

- L'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA il giorno 12 ottobre 2020, presso la sede legale dell'Università, approvò all'unanimità la "Modifica dello Statuto dell'Università dell'Età Libera per l'adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.Lgs. 117/2017, in forza della quale l'Università assumerà la nuova denominazione "ENTE DEL TERZO SETTORE APS" allorquando tras migrerà nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- In data 22 ottobre 2020 l'Università dell'Età Libera registrò il nuovo Statuto presso l'Agenzia delle Entrate al n° 2454 di protocollo;
- In data 10 dicembre 2021 l'Università dell'Età Libera ha richiesto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la quale è stata protocollata dall'Ufficio Puglia al n° 0000198, pratica n. 296473;
- In data 02.02.2022 la Regione Puglia, con nota n. AOO_192/PROT/02/02/2022/0000393, ha richiesto di fornire integrazioni agli ARTT. 10; 13; e 20; dello STATUTO dell'Università dell'Età Libera ASP ai fini dell'adeguamento dello stesso alle norme del Codice del Terzo Settore, e, anche alla luce della nota ministeriale del 30.11.2021 n. 18244;

Per quanto innanzi si chiede di approvare le seguenti integrazioni e di modificare gli articoli dello Statuto Sociale dell'Università dell'Età Libera come appresso specificato:

Art. 10. I Soci e gli Associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative programmate dall'Università, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali, nonché di svolgere le attività comunemente concordate. Hanno diritto a frequentare la sede dell'Università e a partecipare a tutte le iniziative culturali e/o corsi culturali.

Ciascun Socio o Associato ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere dall'appartenenza all'Università con comunicazione scritta.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali Regolamenti.

I soci sono tenuti al pagamento delle quote annuali nella misura proposta di anno in anno dal Consiglio Direttivo e/o prestare, nei limiti delle proprie possibilità, la propria opera gratuitamente per lo sviluppo dell'attività sociale ed il conseguimento degli scopi statutari, ed eventualmente, essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute. Il mancato versamento della quota associativa annuale prescrive il mantenimento della qualifica di socio.

I soci receduti o esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Università non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa, né possono richiedere i contributi versati.

I Soci ed Associati si distinguono in:

- a) **SOCI ORDINARI** (tutti i Soci fondatori e subentranti) che aderiscono a tempo indeterminato, impegnandosi a versare la quota annuale associativa, e/ o fornire all'Università prestazioni gratuite secondo le richieste degli organi direttivi, possono intervenire a tutte le iniziative

Culturali e Scientifiche promosse dall'Università, hanno diritto di voto nelle Assemblee, partecipare alla definizione degli indirizzi associativi e alla composizione degli organi sociali.

- b) ASSOCIATI DOCENTI che svolgono la propria attività nell'Università in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle disponibilità personali per la promozione della cultura, tenendo, comunque, conto dello Statuto e del Regolamento interno dell'Università. Possono intervenire a tutte le iniziative Culturali e Scientifiche promosse dall'Università, hanno diritto di voto nelle Assemblee, partecipare alla definizione degli indirizzi associativi e alla composizione degli organi sociali.
- c) SOCI ONORARI sono nominati dal Consiglio Direttivo, secondo propria determinazione, scelti tra personalità illustri e di cultura che operano sul territorio con costante impegno umano, sociale e professionale, che manifestano interesse per l'Università ed accettano di condividerne il percorso culturale e organizzativo. Possono contribuire, con proprie proposte a favore dell'Università, al fine di impreziosire il ventaglio delle offerte culturali e sociali che annualmente vengono proposte.

I Soci Onorari devono essere informati sulle attività promosse dall'Università, possono intervenire a tutte le iniziative Culturali e Scientifiche e partecipare, in condizioni di parità con i Soci Ordinari, alla definizione degli indirizzi associativi e alla composizione degli organi sociali.

- d) COMMISSIONE SCIENTIFICA è composta da un minimo di 5 componenti ad un massimo di 9 componenti, è coordinata dal Presidente, è nominata dal Consiglio Direttivo tra professionisti, uomini e donne di cultura del territorio, al fine di interagire con i membri del Consiglio Direttivo, sulla organizzazione dei Corsi, dei programmi scientifici, culturali, laboratori e delle attività collaterali, già predisposti dai Docenti. Possono intervenire con proposte di programmi innovativi ed opportune iniziative, che siano in grado di dare nuovi input culturali e rispondere ad una società in continua evoluzione, stimolando nei soci la conoscenza del nuovo ed il confronto, per dare all'Università il giusto significato di *Istituzione* viva e propulsiva di cultura sul territorio. La Commissione, per la realizzazione dei programmi, dovrà indicare, anche, i mezzi e le persone.

I membri della Commissione Scientifica devono essere informati sulle attività promosse dall'Università, possono intervenire a tutte le iniziative Culturali e Scientifiche promosse dall'Università e partecipare, in condizioni di parità con i Soci Ordinari, alla definizione degli indirizzi associativi e alla composizione degli organi sociali.

I Soci Ordinari, subentranti ed Onorari, i Docenti ed i componenti del Comitato Scientifico che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art.18, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa nelle sedi istituzionali dell'Università, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'Università non assume alcuna responsabilità per eventuali infortuni e/o danni diretti o indiretti, materiali e/o immateriali occorsi per il raggiungimento della Sede, o relativamente a viaggi culturali, o per attività esterne alla propria sede e/o in qualsiasi modo riferibili o connessi.

I Soci Ordinari ed Onorari, i Docenti, i Componenti della Commissione Scientifica e Tutti coloro che si iscrivono e frequentano le varie attività culturali e scientifiche organizzate dall'Università dell'Età Libera saranno annualmente iscritti in appositi registri e saranno considerati Soci effettivi, hanno il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci, e possono, in condizioni di parità, partecipare alla definizione degli indirizzi associativi e alla composizione degli organi sociali.

L'Art 13 resta invariato

Art. 20. In base all'art. 21 del Codice Civile, le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nella deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

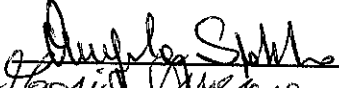
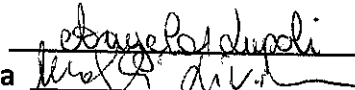
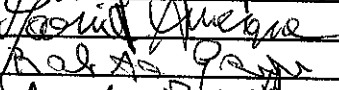
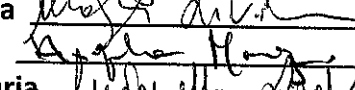
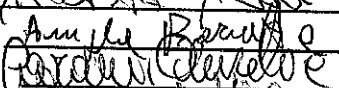
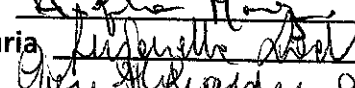
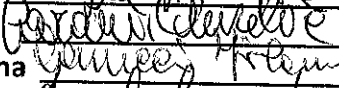
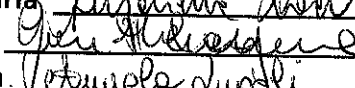
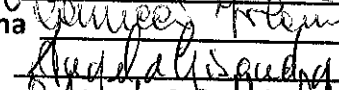
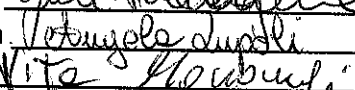
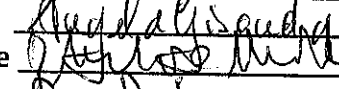
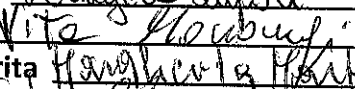
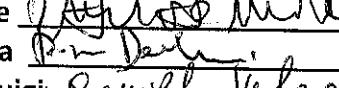
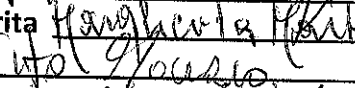
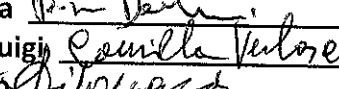
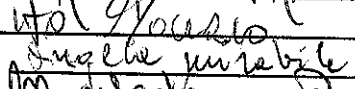
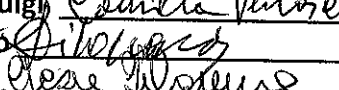
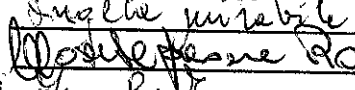
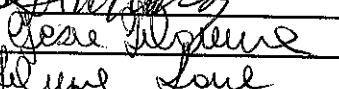
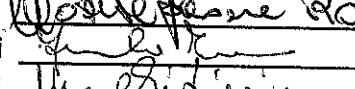
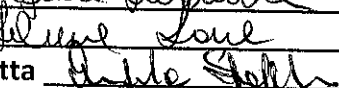
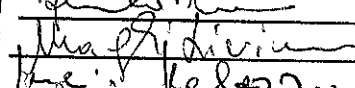
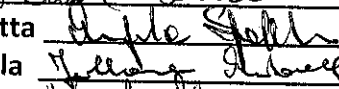
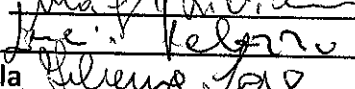
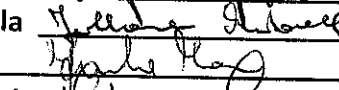
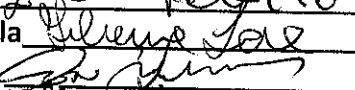
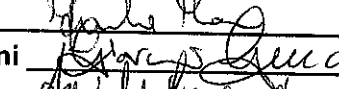
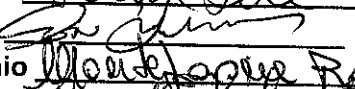
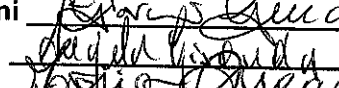
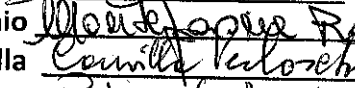
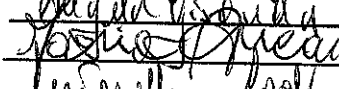
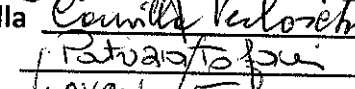
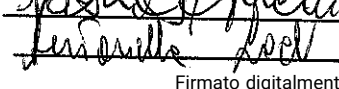
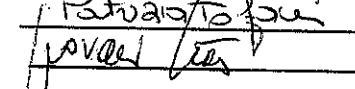
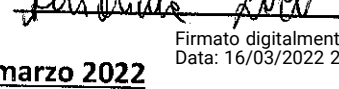
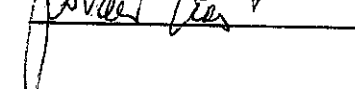
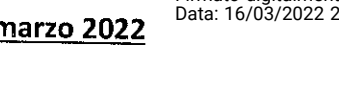
Al termine della lettura di ogni singolo articolo da modificare e/o integrare e della lettura delle modifiche e/o integrazioni, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla votazione palese delle integrazioni e delle modifiche da apportare allo Statuto già approvato in data 12 ottobre 2020, così come richiesto dalla Regione Puglia con nota n. AOO_192/PROT/02/02/2022/0000393.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare tutte le modifiche ed integrazioni così come risultano sopradescritte, dando mandato alla Presidente di modificare gli articoli dello Statuto Sociale già approvato in data 12 ottobre 2020, che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

La Presidente viene incaricata, inoltre, di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetto all'imposta di bollo e di quella di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, riconosciuta in quanto la modifica ha lo scopo di adeguare gli atti statutari a modifiche o integrazioni normative.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea Straordinaria dei Soci alle ore 20,00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Soci Università dell'Età Libera:

Spalluto	Angela		Lupoli	Angela	
Ancona	Maria		Magli	Livianna	
Balista	Grazia		Magno	Angela	
Barratta	Angela		Manca	Maria Rosaria	
Caramia	Aurelia		Marangi	Grazia	
Carucci	Filomena		Marangi	Pasqua	
Costantini	Angelo		Marangi	Vita	
D'Ambrosio	Matilde		Martucci	Margherita	
Dell'Erba	Rossella		Marzo	Vito	
Desiati	Antonio Luigi		Mirabile	Angela	
Dilonardo	Gerardo		Montepaone	Rosa	
Filomena	Grazia		Nasti	Giovanni	
Filomena	Laura		Nardelli	Giovanni	
Fragapane	Antonietta		Palazzo	Lucio	
Fullone	Antonella		Ricci	Maria Carmela	
Fumarola	Maria		Scarnera	Cosimo	
Genco	Giovanni		Tannoia	Antonio	
Gisonda	Angela		Verboschi	Camilla	
Lanzillotta	Antonio		Tofani	Patrizia	
Lochi	Antonella		Trono	Giovanni	

Firmato digitalmente da: ANGELA SPALLUTO
Data: 16/03/2022 21:34:06

Martina Franca, 15 marzo 2022

STATUTO UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA

Modifica statutaria esente dall'imposta di registro e di bollo con lo scopo di adeguare gli atti statutari a modifiche o integrazioni normative ai sensi del Codice del Terzo Settore, D.lgs. 117/17 art.82, comma 3.

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

- Art. 1. E' costituita in Martina Franca, nel numero dei soci previsto per legge, con sede in Via La San Felice, n° 36, quale Ente del Terzo Settore, l'Associazione denominata: "UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA - APS", "in acronimo "Ud'EL", in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorché istituito. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra Città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, la stessa ha autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile.

- Art. 2. L'Associazione "UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA - APS" in acronimo "Ud'EL", più avanti chiamata per brevità Università, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'iscrizione e la frequenza alle varie attività organizzate dall'Università è libera e gratuita, senza alcuna distinzione di razza, religione e appartenenza partitica. Per la frequentazione delle attività non è richiesto alcun titolo di studio. L'Università è retta dal presente Statuto e da Regolamento interno.

FINALITA' E ATTIVITA'

- Art. 3. L'Università opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo, in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi (giovani, adulti ed anziani, anche in situazioni di disagio sociale-economico e sociale-familiare), le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, lettere:
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - m) servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore;
 - n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art.2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - q) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 delle legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 delle legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art.1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare l'Università persegue le seguenti finalità: propone la più ampia diffusione della cultura classica e scientifica italiana, delle lingue straniere, della lingua italiana per stranieri ed in inoltre, della realtà storica, socio economica, artistico- monumentale, folkloristica e delle tradizioni della nostra Città e della Regione Puglia, nonché l'uso delle nuove tecnologie, al fine di qualificare la vita civile dei propri soci e di loro familiari o di terzi, sostiene l'approfondimento e l'aggiornamento delle conoscenze utili per integrarsi nei processi di cambiamento della società e l'inserimento nella vita socio-culturale e socio-lavorativa della nostra comunità. Inoltre, propone un progetto culturale finalizzato al recupero di una coscienza di sé di tutte le persone, giovani, adulti ed anziani, che intendono valorizzare il loro tempo libero nella consapevolezza che il sapere non ha confini anagrafici e che gli stimoli culturali e sociali accompagnano l'uomo durante il corso di tutta la vita, favorendo, al tempo stesso, l'integrazione fra le età e la realizzazione di una vera e propria accademia di umanità che arricchisce di saperi, di sentimenti e di calore umano tutti coloro che ritengono di farne parte.

Art. 4. L'Università realizza i propri scopi con le seguenti attività:

cicli tematici di lezioni della durata minima, per ogni ciclo, di ore ventiquattro e della durata complessiva annua per tutti i cicli superiore a centocinquanta ore, l'attività è costituita da Corsi culturali e scientifici, Corsi dedicati agli stranieri, Corsi linguistici ed attività parallele, e, Laboratori ludici, pratici e di manualità. La durata dei Corsi e dei Laboratori è annuale, è calcolata in base al calendario scolastico (ottobre/giugno), con lezioni di una-due ore ciascuna a seconda della tipologia, con cadenza settimanale o bisettimanale. Sono previsti anche Corsi brevi e trimestrali (3-15 lezioni), incontri culturali, seminari, conferenze, presentazioni di libri, concorsi, gite d'istruzione, attività teatrali, attività ricreative, saggi e mostre dei lavori effettuati. Tutti i Corsi vengono tenuti da Docenti in possesso di Laurea, mentre i Laboratori vengono tenuti da Tecnici in possesso di Laurea o legalmente riconosciuti e/o con comprovata esperienza professionale.

L'Università svolge anche funzioni di:

- a. informazioni utili alle attività e scambio di esperienze;
- b. promozione di iniziative culturali, ludiche, legislative e di ricerche;
- c. pubblicazioni di studi e ricerche;
- d. produzione di materiali, stampati e audiovisivi di carattere culturale e didattico;

L'Università, tra l'altro, può organizzare e qualificare una terza dimensione nel sistema educativo nazionale, quella della educazione permanente e della formazione professionale in campi diversi a favore di giovanissimi, giovani ed adulti, finalizzata alla crescita educativa, professionale e culturale attraverso il sapere, il fare e l'agire, per combattere la dispersione scolastica dei giovanissimi, per promuovere l'istruzione e la formazione dei giovani fino a 18 anni, puntando sull'apprendimento di nuove conoscenze e tecnologie e sullo sviluppo di abilità professionali, e sulla formazione degli adulti, anche in condizioni disagiate sul piano socio-ambientale e culturale, attraverso opportunità di recupero ed aggiornamento, con l'obiettivo di favorire la promozione formativa, culturale e sociale, di tutti coloro che lo desiderano, utili a migliorare la qualità della vita e della condizione di lavoro.

L'Università si propone come modello di specializzazione nel comparto lavorativo, attraverso l'erogazione delle attività formative rispondenti a diverse specificità basate sull'età e sull'assolvimento del Diritto/Dovere all'Istruzione e Formazione Professionale, compreso l'apprendistato di 1° livello, mediante l'acquisizione di una qualifica triennale. La realizzazione di tali attività possono essere finanziate anche con risorse pubbliche, possono essere affidate ad esperte figure professionali, anche attraverso apposite convenzioni, o attraverso rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione con Enti pubblici e privati, Organismi e Società, in forma di partnership tra pubblica amministrazione e soggetti del privato sociale per co-progettazioni.

L'Università, inoltre, può promuovere o partecipare alla costituzione di fondazioni, centri studi, istituti scientifici, enti e società che siano consoni alle sue finalità e suoi scopi, può aderire ad organismi nazionali ed internazionali (enti pubblici e privati), può aderire o partecipare alla costituzione di associazioni, federazioni o confederazioni che non contrastino con le proprie finalità ed i propri scopi, può partecipare ad organismi pubblici in cui sia prevista la presenza di rappresentanze sociali,

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'Università si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri Soci o Associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento delle finalità statutarie l'Università potrà, inoltre, aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici (Enti Locali, Regione, ecc) e soggetti privati.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'Università potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita Delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'Università può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Università dell'Età Libera può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI

Art. 7. Possono diventare Soci dell'Università tutti coloro che ne fanno richiesta, che ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità, quindi le Associazioni impegnate nella educazione permanente, gli Enti e Persone Giuridiche pubbliche e/o private e le persone fisiche.

Possono essere ammessi come Associati altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro dei soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro 60 giorni specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio, entro 60 giorni, ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Possono essere ammessi come Associati i Docenti, che accettano di svolgere la propria attività nell'Università in modo personale, volontaria e gratuita, senza fini di lucro, in ragione delle disponibilità personali per la promozione della cultura, tenendo, comunque, conto dello Statuto e del Regolamento interno.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI ED ASSOCIATI

Art. 10. I Soci e gli Associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative programmate dall'Università, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali, nonché di svolgere le attività comunemente concordate. Hanno diritto a frequentare la sede dell'Università e a partecipare a tutte le iniziative culturali e/o corsi culturali.

Ciascun Socio o Associato ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere dall'appartenenza all'Università con comunicazione scritta.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali Regolamenti.

I soci sono tenuti al pagamento delle quote annuali nella misura proposta di anno in anno dal Consiglio Direttivo e/o prestare, nei limiti delle proprie possibilità, la propria opera gratuitamente per lo sviluppo dell'attività sociale ed il conseguimento degli scopi statuari, ed eventualmente, essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute. Il mancato versamento della quota associativa annuale prescrive il mantenimento della qualifica di socio.

I soci receduti o esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Università non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa, né possono richiedere i contributi versati.

I Soci ed Associati si distinguono in:

- a) SOCI ORDINARI (tutti i Soci fondatori e subentranti) che aderiscono a tempo indeterminato, impegnandosi a versare la quota annuale associativa, e/ o fornire all'Università prestazioni gratuite secondo le richieste degli organi direttivi, possono intervenire a tutte le iniziative Culturali e Scientifiche promosse dall'Università, hanno diritto di voto nelle Assemblee, partecipare alla definizione degli indirizzi associativi e alla composizione degli organi sociali.
- b) ASSOCIATI DOCENTI che svolgono la propria attività nell'Università in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle disponibilità personali per la promozione della cultura, tenendo, comunque, conto dello Statuto e del Regolamento interno dell'Università. Possono intervenire a tutte le iniziative Culturali e Scientifiche promosse dall'Università, partecipare alla definizione degli indirizzi associativi e alla composizione degli organi sociali, hanno diritto di voto nelle Assemblee.
- c) SOCI ONORARI sono nominati dal Consiglio Direttivo, secondo propria determinazione, scelti tra personalità illustri e di cultura che operano sul territorio con costante impegno umano, sociale e professionale, che manifestano interesse per l'Università ed accettano di condividerne il percorso culturale e organizzativo. Possono contribuire, con proprie proposte a favore dell'Università, al fine di impreziosire il ventaglio delle offerte culturali e sociali che annualmente vengono proposte.

I Soci Onorari devono essere informati sulle attività promosse dall'Università, possono intervenire a tutte le iniziative Culturali e Scientifiche e partecipare, in condizioni di parità con i Soci Ordinari, alla definizione degli indirizzi associativi e alla composizione degli organi sociali.

- d) COMMISSIONE SCIENTIFICA è composta da un minimo di 5 componenti ad un massimo di 9 componenti, è coordinata dal Presidente, è nominata dal Consiglio Direttivo tra professionisti, uomini e donne di cultura del territorio, al fine di interagire con i membri del Consiglio Direttivo, sulla organizzazione dei Corsi, dei programmi scientifici, culturali, laboratori e delle attività collaterali, già predisposti dai Docenti. Possono intervenire con proposte di programmi innovativi ed opportune iniziative, che siano in grado di dare nuovi input culturali e rispondere ad una società in continua evoluzione, stimolando nei soci la conoscenza del nuovo ed il confronto, per dare all'Università il giusto significato di *Istituzione viva e propulsiva di cultura*

sul territorio. La Commissione, per la realizzazione dei programmi, dovrà indicare, anche, i mezzi e le persone.

I membri della Commissione Scientifica devono essere informati sulle attività promosse dall'Università, possono intervenire a tutte le iniziative Culturali e Scientifiche promosse dall'Università e partecipare, in condizioni di parità con i Soci Ordinari, alla definizione degli indirizzi associativi e alla composizione degli organi sociali.

I Soci e gli Associati che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa nelle sedi istituzionali dell'Università, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Università non assume alcuna responsabilità per eventuali infortuni e/o danni diretti o indiretti, materiali e/o immateriali verso i Soci, gli Associati Docenti, i Soci Onorari, i Sostenitori e membri della Commissione Scientifica, occorsi per il raggiungimento della Sede, o relativamente a viaggi culturali, o per attività esterne alla propria sede e/o in qualsiasi modo riferibili o connessi.

I Soci Ordinari, gli Associati Docenti, i Soci Onorari, i Componenti della Commissione Scientifica e Tutti coloro che si iscrivono e frequentano le varie attività culturali e scientifiche organizzate dall'Università dell'Età Libera, saranno annualmente iscritti in appositi registri e saranno considerati Soci effettivi, hanno il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci, e possono, in condizioni di parità, partecipare alla definizione degli indirizzi associativi e alla composizione degli organi sociali.

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione;

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, oppure per inattività prolungata senza adeguata ragione.

La perdita di qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il Socio ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo. In presenza di persistenti contrasti, qualora ne ricorrano gli elementi, si può ricorrere al giudizio di arbitri.

I soci receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Università, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Università.

VOLONTARI

Art. 12. Sono Volontari i Soci e gli Associati che aderiscono all'Università prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al Volontario possono essere rimborsate dall'Università soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Università. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 mensili, previa delibera del

Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera Volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I Soci Volontari sono iscritti in appositi registri.

SOSTENITORI

Art. 13. Possono essere riconosciuti in qualità di Sostenitori tutte le Associazioni gli Enti, le Persone Giuridiche pubbliche e/o private e le Persone fisiche che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto di essere informati sulle iniziative e/o Corsi Culturali e Scientifici che vengono di volta in volta intraprese dall'Università e a partecipare gratuitamente ad essi. Non possono ricoprire cariche sociali.

LAVORATORI

Art. 14. L'Università può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purchè non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui agli artt. 3 e 4 del presente Statuto e al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Art. 15. Sono Organi Sociali dell'Università:

- a) l'Assemblea dei Soci e degli Associati;
- b) il Presidente ed il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI ED ASSOCIATI

Art. 16. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Università ed è composta da tutti i Soci Ordinari e Onorari, dai Docenti, dai Componenti del Comitato Scientifico e da Tutti coloro che si iscrivono e frequentano le varie attività culturali e scientifiche organizzate dall'Università, in condizioni di parità, ciascuno ha diritto ad un voto se iscritto nel libro dei soci e degli associati da almeno tre mesi.

L'assemblea è convocata e presieduta di norma dal Presidente o da chi ne fa le veci:

- a) almeno una volta all'anno;
- b) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Bilancio Consuntivo
- c) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- d) quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 8 giorni prima del giorno previsto per l'adunanza mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, o a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i Soci ed Associati, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva entro aprile il Bilancio consuntivo dell'anno trascorso e la relativa relazione ed entro novembre quello preventivo dell'anno seguente
- b) approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge
- c) definisce gli indirizzi annuali dell'Università in base al presente Statuto e al Regolamento interno
- d) procede alla elezione ed alla revoca dei membri del Consiglio Direttivo, determinandone preventivamente il numero dei componenti
- e) procede, quando previsti, alla elezione ed alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone preventivamente il numero dei componenti;
- f) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- g) discute ed approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Università;
- h) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- i) ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b), c) e d) di cui all'art.11
- j) delibera sul ricorso dell'Associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo e sull'esclusione dei Soci in via definitiva
- k) delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto
- l) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Università e sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione
- m) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno
- n) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo
- o) ammette nuovi Soci su proposta del Consiglio Direttivo, previa domanda scritta da parte dei richiedenti

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente, anche in calce all'avviso di convocazione, mentre in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno a distanza di 30 minuti dalla prima convocazione, è valida la deliberazione presa, qualunque sia il numero degli intervenuti in proprio o in delega, se adottata con la maggioranza dei voti favorevoli degli intervenuti, espressi con voto palese.

E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega.

DELIBERAZIONI DI ASSEMBLEA

Art. 20. In base all'art. 21 del Codice Civile, le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per le modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Università e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali o per motivi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare dalla sintesi del dibattito riportato sul libro delle adunanze dei Soci, con apposito verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario delle Assemblee.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22. Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea tra i propri componenti in regola con il pagamento delle quote sociali, è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri, secondo la determinazione dell'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche, soci ed associati, ovvero, indicate tra i propri associati dagli Enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri entro 30 giorni dalla loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Università, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che lo presiede o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo e-mail, a mezzo sms, telefax ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione, almeno 5 giorni prima della riunione. In casi di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per via telefonica, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Università; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla esclusiva competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a) elegge tra i suoi membri, per un triennio, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario
- b) compie tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione
- c) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale delle attività e vigila sul corretto funzionamento dell'Università
- d) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea
- e) individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Università
- f) predispone annualmente il Bilancio Consuntivo entro il 30 aprile e Preventivo entro il 30 novembre e le relative relazioni che propone all'Assemblea per la discussione e l'approvazione
- g) predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il Bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e l'approvazione
- h) nomina la Commissione Scientifica ed i Soci Onorari
- i) conferisce procure generali e speciali
- j) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni
- k) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Soci e degli Associati Docenti
- l) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Università e degli Organi sociali
- m) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente
- n) delibera in ordine alla perdita dello Status di Socio

Il Consigliere assente, ingiustificatamente, a 3 sedute consecutive è dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento del Consiglio. Le assenze devono essere preventivamente giustificate.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorchè questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

IL PRESIDENTE

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Università ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza necessari per la promozione dell'Università, sottoponendoli, subito dopo alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente con l'ausilio del Segretario e del Tesoriere predispone la corrispondenza annuale prevista dalla Regione Puglia per il mantenimento del requisiti e delle spettanze e quant'altro richiesto dalle Competenti Autorità.

Il Presidente:

- a) presiede e convoca l'Assemblea
- b) presiede e convoca il Consiglio Direttivo
- c) presiede e convoca la Commissione Scientifica
- d) tiene i contatti con i Soci Onorari
- e) stipula i contratti di consulenza
- f) vigila sulla rispondenza del rendiconto annuale economico e finanziario e delle scritture contabili
- g) vigila sui risultati della gestione e sovrintende a tutte le attività dell'Università

Il Presidente uscente entra di diritto nei Consigli Direttivi dell'Università.

IL TESORIERE

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili, di predisporre il Bilancio Consuntivo e Preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo, ha l'obbligo di interagire con il Presidente per l'espletamento delle procedure riguardanti le pratiche regionali e quant'altro richiesto dal Consiglio Direttivo.

IL SEGRETARIO

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente all'aggiornamento del libro dei soci e degli altri libri sociali.

Ha l'obbligo di interagire con il Presidente per l'espletamento delle procedure riguardanti le pratiche regionali, nonché per l'espletamento delle attività culturali dell'Università e per altri compiti assegnateli dal Consiglio Direttivo.

COMMISSIONE SCIENTIFICA

Art. 29. La Commissione Scientifica è composta da un minimo di 5 componenti ad un massimo di 9

componenti, è coordinata dal Presidente, è nominata dal Consiglio Direttivo tra professionisti, uomini e donne di cultura del territorio, al fine di interagire con i membri del Consiglio Direttivo, sulla organizzazione dei Corsi, dei programmi scientifici, culturali, laboratori e delle attività collaterali, già predisposti dai Docenti. Possono intervenire con proposte di programmi innovativi ed opportune iniziative, che siano in grado di dare nuovi input culturali e rispondere ad una società in continua evoluzione, stimolando nei soci la conoscenza del nuovo ed il confronto, per dare all'Università il giusto significato di *Istituzione viva e propulsiva di cultura sul territorio*. La Commissione, per la realizzazione dei programmi, dovrà indicare, anche, i mezzi e le persone. I membri della Commissione Scientifica devono essere informati sulle attività promosse dall'Università, possono intervenire a tutte le iniziative Culturali e Scientifiche e partecipare, in condizioni di parità con i Soci ed Associati, alla definizione degli indirizzi associativi e alla composizione degli organi sociali.

SOCI ONORARI

Art. 30. I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo, secondo propria determinazione, scelti tra personalità illustri e di cultura che operano sul territorio con costante impegno umano, sociale e professionale, che manifestano interesse per l'Università ed accettano di condividerne il percorso culturale. Possono contribuire, con proprie proposte a favore dell'Università, al fine di impreziosire il ventaglio delle offerte culturali e sociali che annualmente vengono proposte.

I Soci Onorari devono essere informati sulle attività promosse dall'Università, possono intervenire a tutte le iniziative Culturali e Scientifiche e partecipare, in condizioni di parità con i Soci e Associati alla definizione degli indirizzi associativi e alla composizione degli organi sociali.

L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 31. Qualora i ricavi dell'Università superino i limiti indicati dall'art. 30 del DS. Lgs. 117/2017, (ricavi € 220.000,00) l'Assemblea elegge un Organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può, inoltre, esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, in tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei Soci ed Associati Docenti elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 32. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017 (€ 1.100.000,00 totale attivo stato patrimoniale, € 2.200.000,00 ricavi, dipendenti 5 unità), l'Università deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'Organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei Conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 33. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno, con la chiusura dell'esercizio verrà formato il Bilancio o Conto Consuntivo o Rendiconto Finanziario.

Il Consiglio Direttivo entro il 30 aprile predispone il Bilancio Consuntivo e la relazione per l'attività svolta nell'anno precedente che sottopone all'Assemblea per l'approvazione. Entro il 30 novembre sottopone all'Assemblea dei soci il Conto Preventivo ed il Programma Sociale per l'anno successivo.

Il Bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Università e dalla relazione di missione che illustra le poste di Bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Università e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00 il Bilancio può essere redatto nella forma del Rendiconto Finanziario per Cassa.

Gli atti di cui innanzi devono essere messi a disposizione degli associati, per la consultazione, prima della data stabilita per l'approvazione.

Art. 34. Le entrate dell'Università sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi Internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentata attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta di fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui agli artt. 3 e 4 del presente Statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Università.
- i) da ogni altro provento volontario derivante dall'esercizio sociale o da atti di liberalità degli Associati e di terzi;

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

L'Università ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse, ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione.

Art. 35. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici, e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;

Art. 36. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Università.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Università.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

LIBRI SOCIALI

Art. 37. L'Università deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei Soci e degli Aderenti
- b) libro degli Associati Docenti
- c) libro dei Soci Onorari
- d) libro dei Componenti la Commissione Scientifica
- e) registro dei Volontari
- f) libro delle adunanze, delle deliberazioni e dei verbali delle Assemblee, redatti per atto pubblico
- g) libro delle adunanze, delle deliberazioni e dei verbali del Consiglio direttivo, redatti per atto pubblico
- h) libro delle adunanze, delle deliberazioni e dei verbali del Comitato Scientifico

PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Art. 38. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Università, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro dei Soci ed Aderenti, degli Associati Docenti, dei Volontari, delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio direttivo, e, qualora eletto, dell'Organo di controllo, il libro dei Componenti la Commissione Scientifica e dei Soci Onorari.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Università si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Università.

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Art. 39. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Università dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co.2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo o dirigenti (Organo di Controllo anche monocratico e Revisore legale dei conti qualora nominati in presenza dei requisiti previsti dagli art. 30 e 31 del D.S.Lgs. 117/2017).

SCIOLGIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 40. Lo scioglimento dell'Università viene deciso dall'Assemblea in seduta straordinaria, con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 20 dello Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Università non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto,

previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Università, pertanto, è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r, o secondo le disposizioni previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

CONTROVERSIE

Art. 41. Le eventuali controversie tra i Soci e/o gli Associati e l'Università, qualora ne ricorrano gli elementi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di tre arbitri di cui uno nominato dal Consiglio Direttivo, uno nominato dal Socio e/o Associato interessato e il terzo nominato dall'Assemblea. Gli arbitri decidono a maggioranza, secondo equità, ex bono et aequo, senza l'osservanza di particolari formalità e procedure, previo tentativo di conciliazione con i poteri e le funzioni degli amichevoli compositori.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni Legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Soci Università dell'Età Libera:

Spalluto	Angela	<u>Angela Spalluto</u>	Lupoli	Angela	<u>Angela Lupoli</u>
Ancona	Maria	<u>Maria Ancona</u>	Magli	Livianna	<u>Livianna Magli</u>
Balista	Grazia	<u>Grazia Balista</u>	Magno	Angela	<u>Angela Magno</u>
Barratta	Angela	<u>Angela Barratta</u>	Manca Maria Rosaria		<u>Manca Maria Rosaria</u>
Caramia	Aurelia	<u>Aurelia Caramia</u>	Marangi	Grazia	<u>Grazia Marangi</u>
Carucci	Filomena	<u>Filomena Carucci</u>	Marangi	Pasqua	<u>Pasqua Marangi</u>
Costantini	Angelo	<u>Angelo Costantini</u>	Marangi	Vita	<u>Vita Marangi</u>
D'Ambrosio	Matilde	<u>Matilde D'Ambrosio</u>	Martucci	Margherita	<u>Margherita Martucci</u>
Dell'Erba	Rossella	<u>Rossella Dell'Erba</u>	Marzo	Vito	<u>Vito Marzo</u>
Desiati	Antonio Luigi	<u>Antonio Luigi Desiati</u>	Mirabile	Angela	<u>Angela Mirabile</u>
Dilonardo	Gerardo	<u>Gerardo Dilonardo</u>	Montepaone	Rosa	<u>Rosa Montepaone</u>
Filomena	Grazia	<u>Grazia Filomena</u>	Nasti	Giovanni	<u>Giovanni Nasti</u>
Filomena	Laura	<u>Laura Filomena</u>	Nardelli	Giovanni	<u>Giovanni Nardelli</u>
Fragapane	Antonietta	<u>Antonietta Fragapane</u>	Palazzo	Lucio	<u>Lucio Palazzo</u>
Fullone	Antonella	<u>Antonella Fullone</u>	Ricci Maria Carmela		<u>Maria Carmela Ricci</u>
Fumarola	Maria	<u>Maria Fumarola</u>	Scarnera	Cosimo	<u>Cosimo Scarnera</u>
Genco	Giovanni	<u>Giovanni Genco</u>	Tannoia	Antonio	<u>Antonio Tannoia</u>
Gisonda	Angela	<u>Angela Gisonda</u>	Tofani	Patrizia	<u>Patrizia Tofani</u>
Lanzillotta	Antonio	<u>Antonio Lanzillotta</u>	Trono	Giovanni	<u>Giovanni Trono</u>
Lochi	Antonella	<u>Antonella Lochi</u>	Verboschi	Camilla	<u>Camilla Verboschi</u>

Martina Franca, li 15 marzo 2022

Firmato digitalmente da: ANGELA SPALLUTO
Data: 16/03/2022 21:34:07